



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art.25, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n.62, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Rep. Atti n. 48/07 del 15 marzo 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 15 marzo 2007

VISTE le direttive 2004/17 e 2004/18, che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62 e in particolare l' art. 25, che al comma 1, delega il Governo a recepire le direttive 2004/17 e 2004/18 prevedendo la raccolta, in un unico testo normativo, sia della disciplina degli appalti e concessioni di rilevanza comunitaria, sia degli appalti e concessioni sotto soglia comunitaria;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", emanato in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18CE sottoposto all'esame della Conferenza nella Seduta del 9 febbraio 2006 e sul quale le Regioni e le Autonomie locali hanno espresso parere negativo;

CONSIDERATO che alcune Regioni hanno proposto ricorso alla Corte Costituzionale avverso l'art. 4 del Codice, relativo al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni;

VISTO il Decreto Legge 12 maggio 2006, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006, n.228 e, in particolare, l'art.1-octies, che reca norme di sospensione degli effetti di alcuni istituti disciplinati dal Codice dei contratti pubblici sopra citato;

VISTO il comma 3, del citato art. 25 della legge n. 62/2005 che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTO lo schema di decreto legislativo inviato dal DAGL alla Segreteria della Conferenza in data 27 giugno 2006 ed approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 23 giugno 2007, sul quale la Conferenza ha espresso in data 27 luglio 2006 parere favorevole con la richiesta, accolta dal Ministro per le infrastrutture, di aprire un tavolo tecnico volto all'ulteriore modifica del d. lgs. n. 163/2006;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTO lo schema di decreto legislativo correttivo "Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'art 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005 approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 gennaio 2007 e trasmesso con nota DAGL 50036 dell'1 febbraio 2007;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 26 febbraio 2007, nel corso della quale sono stati consegnati due documenti, uno contenente le osservazioni generali svolte dall' ANCI e l'altro, discusso nel corso dell'incontro, contenente le proposte di modifica e gli emendamenti elaborati dalle Regioni congiuntamente con l'ANCI nonché le osservazioni generali formulate dalle Regioni sullo schema citato volte a sottolineare, tra l'altro, la necessità di discutere della modifica dell'art. 4 senza attendere la sentenza della Corte Costituzionale che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1);

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture, al termine della riunione tecnica del 26 febbraio u. s., si è riservato di far conoscere le proprie valutazioni in merito alle richieste presentate;

VISTA la nota del 13 marzo 2007 con la quale il Ministero delle infrastrutture ha comunicato le proprie valutazioni sulle richieste formulate dalle Regioni e dall'ANCI, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante (All.2), evidenziando di ritenere opportuno attendere, per alcune proposte emendative, la pronuncia della Corte Costituzionale in merito alla legittimità dell'art.4; chiedendo per altre proposte di emendamenti una "parallela valutazione" del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; sottolineando, per un ultimo gruppo di proposte di emendamenti, la necessità di una previa valutazione del Consiglio di Stato, del Parlamento e del Governo nella sua collegialità;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento e il Ministero delle infrastrutture ha fatto presente di non poter accedere a tale richiesta, considerato che entro il 31 luglio 2007 occorre approvare il testo in esame, e che una parte di emendamenti, considerati condivisibili, potrà essere discussa in occasione di un altro provvedimento correttivo da elaborare entro pochi mesi, confermando per il resto le valutazioni già espresse nella nota del 13 marzo 2007 sopra citata;

CONSIDERATO che l'ANCI, ha espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame, condizionato all'accoglimento delle proposte contenute in un documento consegnato nel corso della stessa Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.3), e che il Ministero delle infrastrutture si è riservato di valutare;

CONSIDERATO che l'UPI e l'UNCCEM hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame;

43

LM



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che le Regioni, preso atto del mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento e del mancato accoglimento di molte richieste di emendamenti contenute nel documento consegnato nel corso della riunione tecnica sopra citata, hanno espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo in esame;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta

**PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME**

**DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE**

Roma, 18 dicembre 2006

1/3

ARTICOLO 1 - (Disposizioni correttive)

- 1) all'articolo 53, comma 3, il periodo "Per i contratti di cui al comma 2, lettera b) e c), l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetta a ribasso d'asta." è soppresso.
- 2) all'articolo 55, il comma 2 è soppresso.
- 3) all'articolo 124, il comma 7 è interamente sostituito dal seguente "La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi in cui agli articoli 56 e 57, anche per forniture e servizi di importo non superiore a euro 100.000."
- 4) all'articolo 125, comma 5, il secondo periodo è soppresso.
- 5) all'articolo 130, alla fine, è aggiunto il seguente comma "3. Quando ricorrano i presupposti dell'art. 90, comma 6, la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione può essere affidata a soggetto diverso dal direttore dei lavori, individuato con le procedure di cui all'art. 91."
- 6) all'articolo 133, comma 8, la parola "annualmente" è soppressa; il secondo periodo ed ultimo periodo, è interamente soppresso.
- 7) all'articolo 153, comma 1, l'ultimo periodo è interamente soppresso.
- 8) all'articolo 153, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma "1 bis. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse, avviando la procedura di cui al presente articolo; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti."

ARTICOLO 2 - (Disposizioni di coordinamento)

- 9) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole "delle prestazioni" sono inserite le parole "la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,"; dopo la parola "tempestività" sostituire la lettera "e" con ","; dopo la parola "correttezza" aggiungere "e di sostenibilità ambientale"; alla fine del comma eliminare le parole "con le modalità indicate nel presente codice."
- 10) all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole "delle disposizioni" con le parole "dei principi".
- 11) all'articolo 3, punto 20 sostituire le parole "anche mediante scrittura privata" con le parole "o da costituirsi".
- 12) all'articolo 10, comma 5, dopo le parole "un tecnico" sono inserite le parole ", salvo il caso di carenza di organico accertate dal dirigente competente"; le parole "di ruolo" sono soppresse.
- 13) all'articolo 10, comma 7, le parole "con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi" sono soppresse.
- 14) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole "comma 1" sono inserite le parole "nonché dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti,".
- 15) all'articolo 11, il comma 8) è soppresso.
- 16) all'articolo 11, comma 9, le parole "Divenuta efficace" è sostituita dalla parola "Dopo"; le parole "Nel caso di lavori, se" è sostituita dalla parola "Se"; dopo la parola "consegna" le parole "dei lavori" sono soppresse; le parole "dei lavori ordinati" sono sostituite dalle parole "del contratto ordinate"; dopo le parole "dei lavori," sono aggiunte

- le parole "ovvero dal direttore dell'esecuzione del contratto,"; dopo le parole "quelle per" sono aggiunte le parole "le eventuali".
- 17) all'articolo 13, comma 2, lettera b), le parole "comunicazione ufficiale" sono sostituite con le parole "scadenza del termine per la presentazione delle offerte".
 - 18) all'articolo 34, comma 1, lettera d), dopo la parola "conferito" sono aggiunte le parole "o si siano impegnati a conferire";
 - 19) all'articolo 36, comma 1, le parole "a norma dell'articolo 35," sono soppresse; le parole "dall'articolo 40" sono sostituite dalle parole "per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,"; alla fine, aggiungere il seguente periodo "E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile".
 - 20) all'articolo 36, comma 5, la parola "si" è sostituita dalle parole "sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In tal caso si"; dopo la parola "applica" è inserita al parola "altresi"; le parole "E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile." sono soppresse.
 - 21) all'articolo 37, comma 7, le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle parole "lettera b)".
 - 22) all'articolo 37, comma 18, dopo le parole "del medesimo" sono inserite le parole "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia".
 - 23) all'articolo 37, comma 19, dopo le parole "del medesimo" sono inserite le parole "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia".
 - 24) all'articolo 38, comma 1, lettera c), le parole "in danno allo Stato o della Comunità" sono soppresse; dopo le parole "178 del codice penale e" sono inserite le parole "l'estinzione del reato ai sensi".
 - 25) all'articolo 38, comma 1, lettera e), dopo le parole "dai dati" è inserita la parola "anche"; alla fine, aggiungere il seguente periodo "nelle sue articolazioni regionali";
 - 26) all'articolo 38, comma 1, lettera h), le parole "risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio" sono soppresse.
 - 27) all'articolo 38, comma 1, lettera i), dopo la parola "assistenziali," sono inserite le parole "compresi quelli a favore delle casse edili,".
 - 28) all'articolo 40, comma 4, lettera a), le parole "dei presidenti" sono soppresse.
 - 29) all'articolo 73, comma 4, la parola "offerte" è sostituita dalla parola "domande".
 - 30) all'articolo 75, comma 2, dopo la parola "provinciale" sono inserite le parole "nonché di quella della stazione appaltante,".
 - 31) all'articolo 79, comma 3, lettera c), alla fine, aggiungere le seguenti parole "fatta eccezione per le informazioni di cui al comma 2 lettera c), le quali sono fornite solo dopo l'aggiudicazione definitiva".
 - 32) all'articolo 79, comma 5, lettera a), dopo la parola "aggiudicazione" aggiungere la parola "definitiva".
 - 33) all'articolo 83, comma 1, le parole "i criteri" sono sostituite dalle parole "gli elementi"; dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera "e bis) il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;".
 - 34) all'articolo 83, comma 2, le parole "i criteri" sono sostituite dalle parole "gli elementi".
 - 35) all'articolo 83, comma 4, la parola "criteri" è sostituita dalla parola "elementi".
 - 36) all'articolo 84, comma 4, le parole "diversi dal Presidente" sono sostituite dalle parole "esterni alla stazione appaltante"; le parole "altra funzione o" sono sostituite dalla parola "altro".
 - 37) all'articolo 84, comma 8, dopo la parola "scelti" sono inserite le parole "tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 25, ovvero"; alla lettera a) le parole "nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini

- professionali" sono soppresse; alla lettera b) le parole "nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza" sono soppresse.
- 38) all'articolo 84, il comma 9 è soppresso.
 - 39) all'articolo 84, comma 12, la parola "è" è sostituita dalle parole "può essere"
 - 40) all'articolo 88, comma 6, la parola "inaffidabile" è sostituita dalla parola "incongrua".
 - 41) all'articolo 90, comma 1, dopo le parole "di lavori" sono inserite le parole "e della sicurezza, ove previsto"; dopo le parole "dei lavori" sono inserite le parole ", al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del lavoro,"; alla lettera c) le parole "di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge" sono soppresse.
 - 42) all'articolo 91, comma 1, le parole "di progettazione" sono soppresse.
 - 43) all'articolo 91, comma 2, le parole "di progettazione" sono soppresse; le parole ", e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei" sono soppresse.
 - 44) all'articolo 91, comma 6, alla fine, è aggiunto il seguente periodo "In ogni caso la procedura di affidamento deve tener conto dell'importo stimato di cui all'art. 92 comma 1."
 - 45) all'articolo 93, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma "2.bis Ai fini dell'appalto i progetti posti base di gara, a qualunque livello di definizione vengano redatti, sono corredati da un corrispondente livello di pianificazione della sicurezza."
 - 46) all'articolo 93, comma 7, la parola "progettazione" è sostituita dalla parola "redazione"; le parole "dei piani generali di sicurezza" sono sostituite dalle parole "predisposizione del fascicolo".
 - 47) all'articolo 96, comma 5, dopo la parola "competente" è inserito il seguente periodo ", che dovrà prevedere i relativi oneri e i tempi di realizzazione"; alla fine, è aggiunte il seguente periodi "per la parte strettamente interessata dall'opera".
 - 48) all'articolo 105, comma 2 le parole "di garantire" sono soppresse.
 - 49) all'articolo 112, comma 5, lettera b) le parole da "ove" alla fine del periodo sono soppresse.
 - 50) all'articolo 113, alla fine, è aggiunto il seguente comma "6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti."
 - 51) all'articolo 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma "1 bis. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione della prestazione, il contraente è obbligato all'esecuzione fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, alle stesse condizioni del contratto. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto."
 - 52) dopo l'articolo 114, è aggiunto il seguente articolo "Art. 114 bis (Aumento o diminuzione della prestazione) - 1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto di forniture e servizi, occorra un aumento od una diminuzione della prestazione, il contraente è obbligato all'esecuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni del contratto. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto."

- 53) dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente articolo "119 bis (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore per i contratti di servizi e forniture) - 1. Nei contratti di forniture e servizi, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore principale, si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 140 del presente codice."
- 54) all'articolo 128, comma 3, dopo la parola "esistente," sono inserite le parole "di contenimento dei consumi energetici,"
- 55) all'articolo 128, comma 10, le parole "l'elenco annuale" sono sostituite dalle parole "programma triennale".
- 56) all'articolo 141, comma 3, dopo le parole "del medesimo." è inserito il seguente periodo "Per i lavori di manutenzione ordinaria il termine è di mesi sei."
- 57) all'articolo 147, comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo " , nel rispetto dell'equilibrio del piano economico finanziario secondo quanto previsto dall'art. 143, comma 8".

ARTICOLO 3 – (Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici)

- 58) all'articolo 40, comma 4, lettera d), alla fine, aggiungere il seguente periodo "e di sicurezza per i lavoratori".
- 59) all'articolo 48, comma 2, le parole "La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata" sono sostituite dalle parole "Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti"; la parola "anche" è sostituita dalla parola "richiedono"; le parole "qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel" sono sostituite dalle parole "di comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Nel"
- 60) all'articolo 87, comma 2, la lettera e) è soppressa.
- 61) all'articolo 87, comma 3, alla fine, è aggiunto il seguente periodo " , nonché in relazione al rispetto delle norme vigenti relative alla prevenzione salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro".
- 62) all'articolo 92, comma 1, dopo le parole "dei lavori" sono inserite le parole "ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione".
- 63) all'articolo 92, comma 5, dopo le parole "dei lavori," sono inserite le parole "del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,".
- 64) all'articolo 92, comma 7, la parola "fascicoli" è sostituita dalle parole "piani generali di sicurezza".
- 65) all'articolo 92, alla fine, è aggiunto il seguente comma "8. La disciplina del presente articolo è estesa anche ai servizi e alle forniture, per le quali si renda necessaria la progettazione."
- 66) all'articolo 93, comma 1, alla lettera b) alla fine, è aggiunto il seguente periodo " , salvo il disposto di cui all'art. 19 del D.P.R. 327/2001, a quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e ai requisiti di sostenibilità energetico-ambientale".
- 67) all'articolo 118, comma 6, la parola "periodicamente" è soppressa; dalle parole "copia dei versamenti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole "il documento unico di regolarità contributiva ai fini dei pagamenti in acconto e a saldo."
- 68) all'articolo 118, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma "6 bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa al cantiere interessato dai lavori."

5/13

- 69) all'articolo 118, comma 7, dopo le parole "specifici piani" sono aggiunte le parole "operativi di sicurezza"; la parola "sai" è sostituita dalla parola "dai"; dopo le parole "il piano" sono aggiunte le parole "operativo di sicurezza"; dopo le parole "del piano" sono aggiunte le parole "operativo di sicurezza".
- 70) all'articolo 118, comma 12 l'intera lettera a) è soppressa.
- 71) all'articolo 131, il comma 1 è soppresso.
- 72) all'articolo 131, comma 3, le parole "i relativi oneri" sono sostituite dalle parole "gli oneri di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 222/03 relativi alla sicurezza"; le parole al comma 12 sono sostituite dalle parole "all'articolo 5".
- 73) all'articolo 136, comma 1, dopo le parole "dei lavori," sono inserite le seguenti parole "sentito se necessario il Coordinatore alla sicurezza,".
- 74) all'articolo 136, comma 5, dopo le parole "dei lavori verifica," sono inserite le seguenti parole "sentito se necessario il Coordinatore alla sicurezza,".
- 75) all'articolo 164, comma 4, le parole "deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non oggetto di ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi" sono sostituite dalle parole "vengono redatti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 93, comma 2 bis".

ARTICOLO 4 - (Definizioni competenze e semplificazione normativa)

- 76) all'articolo 4, comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole "nonché della autonomia normativa degli enti di cui all'art. 114 della Costituzione".
- 77) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole "organizzazione amministrativa" con le parole "attività di progettazione di lavori, servizi e forniture, direzione di lavori, servizi e forniture, collaudo".
- 78) all'articolo 4, commi 1 e 2, le parole "e le Province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse.
- 79) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole "comma secondo," sono inserite le parole "lettere e) ed l)"; i periodi "alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa", "alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza" e "ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo" sono soppressi; dopo le parole "al contenzioso." è aggiunto il periodo "Devono altresì attenersi ai principi in materia di concorrenza previsti dal presente codice in tema di procedura di affidamento e di contratti sotto la soglia comunitaria".
- 80) all'articolo 5, comma 2, le parole "e Province autonome" sono soppresse.
- 81) all'articolo 5, comma 4, le parole "e dei trasporti" sono soppresse; dopo le parole "e previo parere" sono inserite le parole "della Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e".
- 82) all'articolo 5, comma 5, la parola "Il" è sostituita con le parole "Entro gli ambiti e i limiti di cui ai commi 1 e 2, il".
- 83) all'articolo 5, comma 7, dopo le parole "al comma 1" sono inserite le parole ", nonché delle leggi regionali in materia".
- 84) all'articolo 6, comma 3, alla fine, è aggiunto il seguente periodo "L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nella misura non inferiore al 10% delle proprie disponibilità di bilancio; il cui riparto è concertato in Conferenza Stato-Regioni".
- 85) all'articolo 6, comma 7, la lettera f) e la lettera g) sono soppresse; alla lettera n) le parole "e di una o più delle altre parti" sono soppresse.
- 86) all'articolo 6, comma 8, alla fine, è aggiunto il seguente periodo "I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate confluiscono in apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono destinati al finanziamento di progetti formativi per la qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici".
- 87) all'articolo 7, comma 3, dopo la parola "CNIPA" sono inserite le parole "e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome"; le parole "procedure informatiche" sono sostituite con le parole "sistemi informativi di tipo federato"; le parole ", della CONSIP" sono soppresse.
- 88) all'articolo 7, comma 4, le parole "svolge i" sono sostituite con le parole ", si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei"; alla lettera c) le parole ", e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n.488" sono soppresse; alla lettera d) le parole "semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché" sono soppresse; alla lettera e) le parole "nonché con le Regioni, al fine di" sono sostituite con le parole "ai fini di attuare quanto previsto dal precedente comma 3 per".
- 89) all'articolo 7, comma 9, la parola "lavori" è sostituita dalle parole "contratti di lavori, servizi e forniture"

- 90) all'articolo 10, è aggiunto il seguente comma "10. Ai sensi di quanto disposto dal comma 2, dell'art. 4, le Regioni possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente articolo nel rispetto dei principi contenuti nei commi 1 e 2."
- 91) all'articolo 11, è aggiunto il seguente comma "14. Le amministrazioni aggiudicatrici possono disciplinare i profili organizzativi relativi alle fasi delle procedure di affidamento nell'ambito della propria autonomia normativa."
- 92) all'articolo 33, comma 3, le parole "pubblici o" sono soppresse; le parole "di lavori pubblici. Tuttavia le" sono sostituite dalla parola "Le"; le parole "di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali" sono sostituite dalle parole "ad altre amministrazioni aggiudicatrici".
- 93) all'articolo 33, è aggiunto il seguente comma "4. Le Regioni disciplinano i casi e le modalità di affidamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante."
- 94) all'articolo 48, comma 1, la parola "Le" è sostituita dalle parole "Nelle procedure di affidamento di lavori pubblici, le"; dopo le parole "all'Autorità," sono inserite le parole "tramite le sezioni regionali dell'Osservatorio."
- 95) all'articolo 48, è aggiunto il seguente comma "3. Fermo restando l'obbligo di controllo ai sensi del D.P.R. 445/2000, le Regioni possono disciplinare con propria legge, anche in difformità alle procedure previste dai commi precedenti, l'espletamento degli stessi."
- 96) all'articolo 49, è aggiunto il seguente comma "12. Per gli affidamenti dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle rispettive soglie comunitarie, le stazioni appaltanti possono escludere l'applicazione del presente istituto."
- 97) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dal seguente "Gli avvisi e i bandi sono pubblicati sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante, e, senza oneri, sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dalle Regioni. L'avviso di preinformazione e gli estratti dei bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici."
- 98) all'articolo 66, comma 8, le parole "sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle parole "sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20".
- 99) all'articolo 84, è aggiunto il seguente comma "13. Le Regioni possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente articolo."
- 100) all'articolo 86, comma 5, è aggiunto il seguente periodo "Le Regioni possono prevedere una disciplina diversa per le modalità ed i termini di presentazione delle giustificazioni."
- 101) all'articolo 88, è aggiunto il seguente comma "8. Le Regioni, fermo restando il principio del contraddittorio, possono prevedere una disciplina diversa per il procedimento di verifica delle offerte."
- 102) all'articolo 89, comma 1, la parola "Al" è sostituita dalle parole "Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed al"; alla fine, è aggiunto il seguente periodo ", ovvero dell'elenco dei prezzi desunti dai prezziari e listini regionali, nonché dai listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza".
- 103) all'articolo 89, il comma 2 è soppresso.
- 104) all'articolo 93, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma "1.bis Ai sensi dell'art. 4, comma 2, le Regioni possono prevedere una differente articolazione dei livelli di progettazione, nel rispetto dei principi desunti dal presente articolo."
- 105) all'articolo 98, comma 2, dopo le parole "nelle città" sono aggiunte le parole "rientranti in piani regionali o provinciali ovvero definiti dalla Conferenza Stato-Regioni".

- 106) all'articolo 112, alla fine, è aggiunto il seguente comma "7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, le Regioni possono dettare una disciplina diversa da quella contenuta nel presente articolo, nel rispetto dei principi ivi previsti."
- 107) all'articolo 118, comma 2, dopo le parole "del contratto" è inserito il seguente periodo "Le Regioni possono prevedere la quota parte subappaltabile in percentuale superiore al trenta per cento."
- 108) all'articolo 121, comma 2, le parole "nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle parole "sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dalle Regioni."
- 109) all'articolo 121, alla fine, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4 "3. Ai sensi di quanto disposto dai commi 1 e 3 dell'art. 4, le Regioni, per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e per gli affidamenti di incarichi di cui all'art. 90, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, possono prevedere una disciplina diversa da quella che il presente codice stabilisce per le procedure di affidamento, attenendosi ai principi in materia di concorrenza e agli altri principi stabiliti dall'art. 2." e "4. Le Regioni per gli appalti di importo inferiore a Euro 50.000 possono esonerare gli operatori economici dalla presentazione della cauzione di cui all'art. 75."
- 110) all'articolo 122, il comma 5 è sostituito dal seguente "5. I bandi sono pubblicati sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante e, senza oneri, sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dalle Regioni. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15."
- 111) all'articolo 122, comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente "a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sul sito di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 non può essere inferiore a ventisei giorni,"
- 112) all'articolo 122, comma 6, alla lettera f), dopo le parole "procedure aperte," sono inserite le parole "nelle procedure ristrette"; alla fine, aggiungere il seguente periodo "a condizione che tale avviso sia stato pubblicato almeno ventisei giorni prima e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando".
- 113) all'articolo 122, comma 6, alla lettera g), le parole "sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;" sono dalle parole "sul sito di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20".
- 114) all'articolo 122, comma 8, dopo la parola "primaria" sono aggiunte le parole "e secondaria".
- 115) all'articolo 123, comma 13, le parole "trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità" sono sostituite dalle parole "pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dalle Regioni,"
- 116) all'articolo 123, comma 15, le parole "all'Osservatorio" sono sostituite dalle parole "al Ministero delle Infrastrutture e alle Regioni".
- 117) all'articolo 123, alla fine, è aggiunto il seguente comma "17. Le Regioni possono, comunque, prevedere una disciplina diversa da quella prevista dai commi da 2 a 16 del presente articolo, attenendosi ai principi in materia di concorrenza e agli altri principi stabiliti dall'art. 2."
- 118) all'articolo 124, comma 5, le parole "sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana serie speciale contratti pubblici" sono sostituite dalle parole "senza oneri"; le parole ", e nell'albo della stazione appaltante" sono soppresse; le parole "in Gazzetta Ufficiale"

- sono sostituite dalle parole "sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20".
- 119) all'articolo 124, comma 6, lettera a), le parole "sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle parole "sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20".
 - 120) all'articolo 124, comma 6, lettera b), la parola "sette" è sostituita dalla parola "dieci".
 - 121) all'articolo 124, comma 6, lettera e), alla fine, è aggiunto il seguente periodo " , a condizione che tale avviso di preinformazione sia stato pubblicato almeno ventisei giorni prima e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando".
 - 122) all'articolo 124, comma 6, lettera f), la parola "dieci" è sostituita dalla parola "sette"; le parole "nel bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle parole "sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20".
 - 123) all'articolo 125, comma 14, le parole "sono disciplinati" sono sostituite dalle parole " , sono disciplinati dagli enti aggiudicatori con proprio regolamento"; alla fine, le parole " , dal regolamento" sono soppresse.
 - 124) all'articolo 127, comma 3, le parole "o comunque finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato," sono soppresse.
 - 125) all'articolo 128, comma 11, le parole "sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio" sono sostituite dalle parole "sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, individuato dal Ministero delle Infrastrutture e dalle Regioni".
 - 126) all'articolo 128, alla fine, è aggiunto il seguente comma "12bis. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, le Regioni possono dettare una disciplina difforme da quanto previsto nel presente articolo, nel rispetto dei principi dallo stesso stabiliti."
 - 127) all'articolo 130, dopo il nuovo comma 3, è aggiunto il seguente comma "4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 le Regioni possono prevedere una disciplina diversa dal presente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 1."
 - 128) all'articolo 132, alla fine, è aggiunto il seguente comma "7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, le Regioni possono prevedere una disciplina diversa dal presente articolo."
 - 129) all'articolo 133, alla fine, è aggiunto il seguente comma "10. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, le Regioni possono prevedere una disciplina diversa dal presente articolo."
 - 130) all'articolo 141, alla fine, è aggiunto il seguente comma "11. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, le Regioni possono prevedere una disciplina diversa dal presente articolo, nel rispetto dei principi dallo stesso stabiliti."
 - 131) all'articolo 153, alla fine, è aggiunto il seguente comma "11. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, le Regioni possono prevedere una disciplina diversa dal presente articolo, nel rispetto dei principi dallo stesso stabiliti."
 - 132) all'articolo 154, alla fine, è aggiunto il seguente comma "2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, le Regioni possono prevedere una disciplina diversa dal presente articolo, nel rispetto dei principi dallo stesso stabiliti."
 - 133) all'articolo 204, comma 1, le parole "trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio" sono sostituite dalle parole " pubblicata sul"; le parole "trasmesso all'Osservatorio" sono sostituite dalle parole "pubblicata sul medesimo sito".
 - 134) all'articolo 238, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma "1bis. Ai sensi di quanto disposto dai commi 1 e 3 dell'art. 4, le Regioni, per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, possono prevedere una disciplina diversa da quella che il presente codice stabilisce per le

procedure di affidamento, attenendosi ai principi in materia di concorrenza e agli altri principi stabiliti dall'art. 2.".

135) all'articolo 253, comma 10, la parola "sentita" è sostituita dalle parole "d'intesa con"; il secondo periodo è interamente soppresso.

136) all'articolo 253, il comma 11 è interamente soppresso.

137) all'articolo 253, comma 22, le parole "del regolamento" sono sostituite dalle parole "dei regolamenti ivi previsti".

13



ALL. 2

*Ministero delle Infrastrutture
Ufficio Legislativo*

Ministero delle Infrastrutture

UDCIUL

Prot:0003654-13/03/2007

Alla Conferenza Unificata

Class:400220

Al Segretario della Conferenza Unificata Avv. Giuseppe Busia

Oggetto: Schema di d.lgs. recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Parere della Conferenza unificata.

Facendo seguito alla riunione tecnica del 27 febbraio 2007 e alla successiva comunicazione del 28 febbraio 2007 e con riferimento ai documenti contenenti le proposte emendative delle Regioni, delle Province autonome e dell'Anci, si significa quanto segue.

A) In merito al documento recante le proposte emendative del codice dei contratti pubblici, redatto il 18 dicembre 2006 e composto di 4 articoli e di complessivi centotrentasette punti, si fa presente che:

1) per le seguenti proposte emendative (contraddistinte dal numero progressivo riportato nel documento di cui alla presente lettera A) - trattandosi di disposizioni impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale con i ricorsi promossi dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte, Toscana, Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento o comunque previsioni direttamente connesse alle disposizioni impugnate - si ritiene opportuno attendere la pronuncia di legittimità costituzionale della Consulta (udienza del 23 ottobre 2007), anche sulla scorta dei suggerimenti formulati dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nel parere n. 355 del 28 settembre 2006, reso sullo schema del primo decreto legislativo correttivo del Codice (divenuto, poi, il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6):

- n. 49
- n. 56
- n. 59
- n. 71
- n. 77
- n. 78
- n. 79
- n. 80

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA	
REGIONALE PER I RAPPORTI TRA LO STATO	
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME	
13 MAR. 2007	
Prot. n.	1258
	3.4.5

- n. 81 (limitatamente a: dopo le parole "e previo parere" sono inserite le parole "della Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e");
- n. 82
- n. 83
- n. 84
- n. 85
- n. 87 (limitatamente alla previsione: le parole "procedure informatiche" sono sostituite con le parole "sistemi informativi di tipo federato");
- n. 90
- n. 91
- n. 93
- n. 94 (limitatamente alla previsione: all'articolo 48, comma 1, la parola "Le" è sostituita dalle parole "Nelle procedure di affidamento di lavori pubblici, le");
- n. 95
- n. 99
- n. 100
- n. 101
- n. 102 (limitatamente alla previsione: alla fine, è aggiunto il seguente periodo " , ovvero dell'elenco dei prezzi desunti dai prezzari e listini regionali");
- n. 104
- n. 105
- n. 106
- n. 107
- n. 109
- n. 112
- n. 117
- n. 120
- n. 121
- n. 122 (limitatamente alla previsione: all'articolo 124, comma 6, lettera f), la parola "dieci" è sostituita dalla parola "sette");
- n. 123
- n. 126
- n. 127
- n. 128
- n. 129
- n. 130
- n. 131
- n. 132
- n. 134

2) Per le seguenti proposte emendative (sempre contraddistinte dal numero progressivo riportato nel documento di cui alla presente lettera A), si precisa che trattasi di previsioni che non ricadono esclusivamente nell'ambito di competenza di questo Ministero, il quale, pertanto, pur dichiarando la propria disponibilità a considerare le stesse, non può prescindere dalla parallela valutazione delle posizioni in merito delle seguenti altre amministrazioni interessate, già interessate sui punti specifici:

- n. 30 (Ministero dell'economia e delle finanze);
- n. 46 (Ministero dell'economia e delle finanze);

- n. 47 (Ministero dell'economia e delle finanze);
- n. 50 (Ministero dell'economia e delle finanze);
- n. 68 (Ministero del lavoro e della previdenza sociale);
- n. 72 (Ministero del lavoro e della previdenza sociale);
- n. 86 (Ministero dell'economia e delle finanze);
- n. 87, limitatamente a: e le parole “, della CONSIP” sono soppresse” (Ministero dell'economia e delle finanze).

3) In merito alle seguenti proposte emendative (contraddistinte dal numero progressivo riportato nel documento di cui alla presente lettera A), si precisa che questo Ministero non ritiene le stesse condivisibili, per le motivazioni succintamente indicate:

- n. 1, per l'importanza rivestita dalla progettazione esecutiva negli appalti pubblici di lavori;
- n. 3, per non deprimere lo sviluppo delle più ampie forme di concorrenza;
- n. 4, i lavori assunti in amministrazione diretta vanno considerati una ipotesi del tutto residuale;
- n. 6, per esigenze di certezza e di disciplina transitoria;
- n. 9 (limitatamente a: dopo la parola “correttezza” aggiungere “e di sostenibilità ambientale”; dopo la parola “tempestività” sostituire la lettera “e” con “,”), la sostenibilità ambientale non rientra tra i principi generali di cui all'art. 2 della Direttiva 18/2004, ma va considerata “unicamente nei casi appropriati”;
- n. 9 (limitatamente a: alla fine del comma eliminare le parole “con le modalità indicate nel presente codice.”), in virtù di quanto dispone l'art. 4, co. 3, del Codice;
- n. 10, in virtù di quanto dispone l'art. 29 della legge n. 241/1990;
- n. 12 (limitatamente a: all'articolo 10, comma 5, dopo le parole “un tecnico” sono inserite le parole “, salvo il caso di carenza di organico accertate dal dirigente competente”), in virtù di quanto dispone l'art. 10, co. 7, del Codice;
- n. 13, per esigenze di trasparenza, qualità, etc.;
- n. 17, per esigenze di certezza e trasparenza;
- n. 19, in virtù di quanto prevede l'art. 5, co. 5, lett. g), del Codice;
- n. 20 per carenza di armonicità con le altre disposizioni interessate;
- n. 21 per carenza di armonicità con le altre disposizioni interessate;
- n. 24 (limitatamente a: all'articolo 38, comma 1, lettera c), le parole “in danno allo Stato o della Comunità” sono soppresse), per dubbia utilità;
- n. 25, per esigenze di certezza;
- n. 26, per esigenze di certezza;
- n. 31, per esigenze di trasparenza;
- n. 33 (limitatamente a: all'articolo 83, comma 1, le parole “i criteri” sono sostituite dalle parole “gli elementi”), per utilizzare la terminologia delle direttive in materia;
- n. 34, per utilizzare la terminologia della direttiva;
- n. 35, per utilizzare la terminologia della direttiva;
- n. 36, per coerenza con il comma 3;
- n. 37, per assicurare professionalità adeguata e aggiornamento;
- n. 38, per assicurare professionalità adeguata e aggiornamento;
- n. 39, per coerenza con quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 355/2006;
- n. 42, per rispettare il riparto di competenza;
- n. 43, per rispettare il riparto di competenza;
- n. 57, per carenza di armonicità con le altre disposizioni interessate;

4/10

- n. 66 (limitatamente a: "salvo il disposto di cui all'art. 19 del D.P.R. 327/2001"; e "ai requisiti di sostenibilità energetico-ambientale"), per dubbia utilità e per necessità di coerenza con la direttiva 18/2004/CE;
- n. 70, per coerenza con quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 355/2006;
- n. 76, per dubbia utilità;
- n. 87 (limitatamente a: all'articolo 7, comma 3, dopo la parola "CNIPA" sono inserite le parole "e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome"), per ingiustificato intervento della Conferenza in relazione all'attività operativa dell'Osservatorio;
- n. 88, per garantire un controllo centralizzato;
- n. 92, per violazione delle norme comunitarie e nazionali che impongono le procedure di aggiudicazione anche ove si intenda ricorrere ad una seconda amministrazione aggiudicatrice;
- n. 94 (limitatamente a: dopo le parole "all'Autorità," sono inserite le parole "tramite le sezioni regionali dell'Osservatorio), per garantire un controllo centralizzato;
- n. 96, per il principio comunitario dell'avvalimento, applicabile anche ai contratti sotto soglia;
- n. 97, per esigenze di trasparenza;
- n. 98, per esigenze di certezza;
- n. 103, in virtù dell'art. 7 del Codice;
- n. 108, per esigenze di certezza;
- n. 110, per esigenze di certezza;
- n. 111, per esigenze di certezza;
- n. 113, per esigenze di certezza;
- n. 114, preferibile attendere conclusione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia, C-412/04, relativo all'art. 2, co. 5, della legge n. 109/1994, che riguarda gli interventi eseguiti direttamente dai privati a scemputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia, per le singole opere d'importo inferiore alle soglie previste dalla Direttiva 93/37 (asserito contrasto con i principi comunitari di imparzialità e pubblicità);
- n. 115, per non pregiudicare il sistema centralizzato e informatizzato di controllo sul numero massimo di iscrizioni;
- n. 116, per non pregiudicare il sistema centralizzato e informatizzato di controllo sul numero massimo di iscrizioni;
- n. 118, per esigenze di certezza e di trasparenza;
- n. 119, per esigenze di certezza;
- n. 122 (limitatamente alla previsione: le parole "nel bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle parole "sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20"), per esigenze di certezza e maggiore trasparenza delle procedure, assicurate da effettive condizioni di tangibile pubblicità, a fronte del diverso grado di concreta diffusione ed accessibilità dei diversi strumenti di pubblicità prefigurati;
- n. 124, in virtù dell'art. 2, co. 1, D.P.R. n. 204/2006;
- n. 125, per esigenze di certezza e di trasparenza;
- n. 133, in virtù dell'art. 7, co. 7, del Codice;
- n. 135, per rispettare il riparto di competenza;
- n. 136, per esigenze di trasparenza;
- n. 137, perché il regolamento è unico ed è quello previsto dall'art. 5 del Codice.

4) In ordine alle seguenti proposte emendative (contraddistinte dal numero progressivo riportato nel documento di cui alla presente lettera A.), si fa presente che l'apprezzamento di

questo Dicastero non è negativo, mentre l'accoglimento delle stesse è comunque rimesso alla necessità di previa valutazione delle posizioni che saranno espresse, nelle sedi per ciascuno istituzionalmente previste, dal Consiglio di Stato, dal Parlamento e dal Governo nella sua composizione collegiale:

n. 2

n. 7

n. 8

n. 9 (limitatamente a: all'articolo 2, comma 1, dopo le parole "delle prestazioni" sono inserite le parole "la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,");

n. 11

n. 12 (limitatamente a: le parole "di ruolo" sono soppresse.)

n. 14

n. 15

n. 16

n. 18

n. 22

n. 23

n. 24 (limitatamente a: dopo le parole "178 del codice penale e" sono inserite le parole "l'estinzione del reato ai sensi");

n. 27

n. 28

n. 29

n. 32

n. 33 (limitatamente a: dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera e-bis: "e-bis) il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto,");

n. 40

n. 41

n. 44

n. 45

n. 48

n. 51

n. 52

n. 53

n. 54

n. 55

n. 58

n. 60

n. 61

n. 62

n. 63

n. 64

n. 65

n. 66 (limitatamente a: a quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori);

n. 67

n. 69

n. 73

n. 74

n. 75

- n. 81 (limitatamente a: all'articolo 5, comma 4, le parole "e dei trasporti" sono soppresse);
n. 89
n. 102 (limitatamente a: all'articolo 89, comma 1, la parola "Al" è sostituita dalle parole "Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed al").



B) In merito al documento redatto dall'Anci il 27 febbraio 2007, si osserva quanto segue:


- circa l'art. 11, co. 8, del Codice, la proposta emendativa coincide con la proposta n. 15 del documento di cui alla presente lettera A), in relazione alla quale l'apprezzamento di questo Dicastero non è negativo (si veda sopra);
- circa l'art. 38, co. 1, lettere c), e), h), ed i), del Codice, questo Ministero è disponibile a valutare suggerimenti tradotti in puntuali proposte emendative.

C) In relazione alle considerazioni concernenti gli articoli 1 e 3 dello schema di secondo decreto correttivo del Codice, contenute nel documento predisposto dalle Regioni e Province autonome per la riunione tecnica del 27 febbraio 2007, si rappresenta che questo Ministero prende atto di dette apprezzabili valutazioni e si riserva di vagliare le stesse attentamente.

In considerazione di tanto, si rappresenta l'esigenza di assicurare che il procedimento di esame del provvedimento in oggetto sia portato a conclusione quanto prima con l'espressione del richiesto parere della Conferenza Unificata. A tal fine, tenuto conto del tempo trascorso e della necessità prioritaria di pervenire alla definitiva conclusione del complesso iter procedurale previsto per l'adozione del decreto legislativo prima della data del 31 luglio 2007 (data parallelamente fissata ai sensi del d. lgs. n. 7 del 2007 come ulteriore termine di differimento degli istituti giuridici interessati dalle modificazioni apportate proprio con il presente provvedimento), e pertanto per evitare negativi effetti su tutti gli operatori interessati in termini di certezza giuridica circa i segnalati istituti giuridici, si prega di volere assicurare l'iscrizione del provvedimento in oggetto all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO





ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

ALL.3

Conservato in
sedute 16-17-02

by

CONFERENZA UNIFICATA 15 marzo 2007

Punto 3 - Elenco A) all'ordine del giorno

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.163, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE

In sede di Conferenza Unificata del 27 febbraio 2007 è stato consegnato al Ministero Infrastrutture un documento congiunto Anci/Regioni contenente proposte di emendamenti da far confluire nel secondo decreto correttivo al D. Lgs 163/06, il cui schema è oggetto del presente parere.

Dalla nota pervenuta all'Anci in data 14 marzo 2007 dalla Presidenza del Consiglio si rileva che il Ministero delle Infrastrutture, per talune proposte di emendamento ha ritenuto di:

“attendere la pronuncia di legittimità costituzionale della Consulta” in quanto, ad avviso del Ministero, trattasi di questioni correlate a *“disposizioni impugnate dinanzi la Corte Costituzionale”*. In realtà le questioni in attesa di decisione sono prevalentemente quelle attinenti il riparto di competenza Stato-Regioni di cui all'art. 4 del Codice e articoli correlati alla problematica. Non si comprende, ad esempio, la necessità di attendere la decisione della Corte Costituzionale per l'emendamento relativo all'art. 141 comma 3 (corrispondente al punto 56 del documento congiunto) oppure all'art. 48 comma 2 (corrispondente al punto 59 del documento congiunto);

inoltre, per altre proposte di modifica, il Ministero Infrastrutture evidenzia la necessità di una parallela valutazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, come ad esempio sull'art. 96 comma 5 (corrispondente al punto 47 del documento congiunto) laddove l'esigenza manifestata dalle Stazioni Appaltanti è quella di dare, preventivamente, una definizione certa del costo di un'opera.

Su ulteriori punti il Ministero afferma di non condividere alcune proposte di emendamento.

Pertanto, in considerazione della risposta pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture, l'Anci ribadisce l'importanza del recepimento delle proposte emendative di seguito indicate, subordinando il parere favorevole al loro accoglimento.

Art. 6 comma 7 lett. n) (corrispondente al punto 85 del documento congiunto) il Ministero non condivide l'abrogazione proposta della frase *“e di una o più delle altre”* e pertanto, in tal modo, l'operato delle Stazioni Appaltanti, invece di essere agevolato, viene fortemente rallentato ogni volta che un'impresa chiede il parere non vincolante all'Autorità di vigilanza sui



contratti pubblici, nel corso di una procedura di gara, laddove il privato è comunque garantito dalla possibilità di ricorrere alle opportune sedi giurisdizionali;

art. 10 comma 5 (corrispondente al punto 12 del documento congiunto) poiché il Ministero ritiene che le P.A. possano sopperire alle carenze ricorrendo al supporto del RUP di cui al successivo comma 7. In realtà occorre osservare che si tratta di figure e ruoli ben distinti (quelle del RUP e del supporto allo stesso), benché correlati fra loro e pertanto ampliare le possibilità di manovra, in tal senso, risulta indispensabile soprattutto per i piccoli Comuni;

art. 13 comma 2 lett. b) (corrispondente al punto 17 del documento congiunto) "per esigenze di certezza e trasparenza" il Ministero non ritiene di accogliere la proposta, laddove si presume che la garanzia del rispetto del principio di segretezza merita degna considerazione, al pari dei principi menzionati;

art. 33 comma 3 (corrispondente al punto 92 del documento condiviso) il Ministero non condivide la proposta di abrogazione della parola "pubblici". In tal modo viene preclusa, alle amministrazioni aggiudicatrici, la possibilità di affidare a soggetti pubblici l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, motivandola con la violazione delle norme comunitarie e nazionali;

art. 66 comma 7 (corrispondente al punto 97 del documento congiunto) il Ministero respinge la proposta "per esigenze di trasparenza". Ad avviso dell'Anci la trasparenza è comunque garantita dalla pubblicazione sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001 n. 20;

art. 127 comma 3 (corrispondente al punto 124 del documento congiunto) il Ministero non ritiene di accogliere l'abrogazione della frase "o comunque finanziate per almeno il 50% dallo Stato" poiché si tratta di una previsione del DPR 204/2006 art 2 comma 1. Tuttavia si precisa che anche nei casi di finanziamento dell'opera, da parte dello Stato, la stazione appaltante è comunque responsabile in toto della procedura di gara

art. 133 comma 8 (corrispondente al punto 6 del documento congiunto) il Ministero respinge la proposta di abrogare la parola "annualmente" costringendo le Amministrazione ad aggiornare annualmente i propri prezziari "per esigenze di certezza e di disciplina transitoria".

Infine, ad avviso dell'Anci, risulta indispensabile sbloccare la sospensione dell'istituto **dell'appalto integrato**, disciplinato dall'art. 53 comma 2, che sta creando notevoli problemi alle amministrazioni comunali.

Si esprime parere favorevole a condizione che vengano recepite le proposte di emendamento.